

VERBALE DI ACCORDO

tra

Dresdner Kleinwort Wasserstein Securities SIM S.p.A. con sede in Milano, Via Olona n. 2, in persona del suo Presidente Dr. Giulio Beretti e del responsabile delle Human Resources Sig.ra Anna Mella (nel seguito del presente atto anche più brevemente indicata come "DKWS SIM"), assistita dall'Avv. Federico Maccone,

da una parte

e

- FABI, nella persona del Sig. Giovanni Sangiovanni
 - FIBA CISL, nella persona della Sig.ra Anna Maria Lunardon
 - FISAC CGIL, nella persona del Sig. Gabriele Rasoli
 - UILCA, nella persona del Sig. Elio Lucisano
 - RSA FIBA CISL, nella persona del Sig. Fernando Benini
 - RSA UILCA, nella persona del Sig. Davide Solbiati
- (nel seguito insieme indicate come "OO.SS."),

dall'altra parte

con l'assistenza di

ASCI, nella persona della Dr.ssa Cristina Grassi

Premesso


- A) Che con comunicazione del 16 dicembre 2002 DKWS SIM ha avviato una procedura di riduzione del personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991.
- B) Che la procedura di cui sopra riguarda tutti i dipendenti di DKWS SIM con esclusione dei sette che nella comunicazione 16 dicembre 2002 si faceva presente sarebbero stati trasferiti a Dresdner Bank AG Sede di Milano a seguito

di cessione a questa del Ramo d'Azienda relativo all'attività di vendita di azioni europee (il cosiddetto "Reparto European Sales").

- C) Che le parti si sono ripetutamente incontrate per esaminare la situazione ed hanno svolto d'intesa una positiva attività volta a ricollocare il maggior numero di dipendenti possibile presso altre realtà operative.
- D) Che le parti hanno altresì definito gli ammortizzatori sociali di natura economica che saranno corrisposti ai lavoratori che non sarà possibile ricollocare.

Tutto ciò premesso, le parti – a definizione positiva della procedura di consultazione di cui gli artt. 4 e 24 della Legge 223/91 – convengono quanto segue:

- 1) Le parti si danno atto e convengono che i sette lavoratori indicati all'Allegato A verranno trasferiti a Dresdner Bank AG Sede di Milano in occasione della cessione del Ramo d'Azienda relativo all'attività di vendita di azioni europee.
Il trasferimento avrà effetto – a determinazione dell'Azienda – in periodo ricompreso tra il 10 marzo 2003 e il 10 aprile 2003.
I lavoratori trasferiti beneficeranno dello stesso ordinario stipendio lordo annuo da ciascuno goduto presso DKWS SIM e – dalla data di efficacia del trasferimento – del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti del Settore Bancario, con inquadramento equivalente. Eventuali ad personam seguiranno il trattamento in vigore presso Dresdner Bank AG Sede di Milano.
- 2) Le parti si danno atto che i lavoratori indicati all'Allegato B avevano raggiunto autonome intese con DKWS SIM in ordine alla cessazione del loro rapporto o hanno presentato autonomamente le loro dimissioni prima della data di sottoscrizione del presente atto.
Per detti lavoratori varranno le intese individuali raggiunte tra gli stessi e la Società.



3) Le parti si danno atto che i due lavoratori indicati nell'Allegato C, nell'ambito della procedura, sono stati già assunti da Dresdner Bank AG Sede di Milano.

4) DKWS SIM – con l'accordo delle OO.SS. – si impegna a che Dresdner Bank AG Sede di Milano offra ai nove lavoratori indicati all'Allegato D un posto di lavoro beneficiando dello stesso ordinario stipendio lordo annuo da ciascuno goduto presso DKWS SIM e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti del Settore Bancario e mansioni equivalenti. Eventuali ad personam seguiranno il trattamento in vigore presso Dresdner Bank AG Sede di Milano.

Ai lavoratori interessati verrà altresì riconosciuta un'anzianità convenzionale pari a quella risultante dalla data di assunzione presso DKWS SIM.


Ciò a condizione che i lavoratori interessati rassegnino spontaneamente le loro dimissioni da DKWS SIM entro sette giorni da oggi e con effetto al 31 marzo 2003.

L'assunzione presso Dresdner Bank AG Sede di Milano avrà efficacia dal 1 aprile 2003, fermo che detto rapporto costituisce ad ogni effetto novazione rispetto al precedente rapporto di lavoro con DKWS SIM.



5) DKWS SIM garantisce che terze aziende offriranno un posto di lavoro a condizioni direttamente convenute tra le parti ai lavoratori indicati all'Allegato E.

Ciò a condizione che i lavoratori interessati rassegnino spontaneamente le loro dimissioni da DKWS SIM entro sette giorni da oggi con effetto al 31 marzo 2003.

Peraltro sarà facoltà dei lavoratori di cui trattasi di anticipare la loro data di cessazione – a mezzo di semplice comunicazione scritta con preavviso di sette giorni lavorativi – ove ciò sia richiesto dal nuovo datore di lavoro.



- 6) Nel caso in cui, a far tempo dalla data odierna e sino a quella di sottoscrizione del verbale di cui al successivo Art. 14, DKWS SIM comunichi per iscritto ad un proprio attuale dipendente l'offerta di un nuovo posto di lavoro da parte di terze aziende ed il lavoratore accetti l'offerta stessa, questo non avrà diritto all'indennità di esodo di cui al successivo Art. 10.
- 7) Le OO.SS. garantiscono il loro impegno nel segnalare tempestivamente a DKWS SIM la possibilità di reperire nuovi posti di lavoro, onde consentire alla Società di procedere in conformità a quanto previsto al precedente Art. 6.
- 8) Al fine di incentivare la presentazione di dimissioni spontanee da parte dei dipendenti di DKWS SIM, anche in relazione all'accettazione da parte di questi dei nuovi posti di lavoro offerti, sarà facoltà di DKWS SIM stessa di negoziare e convenire direttamente con i detti singoli lavoratori coinvolti dalla presente procedura di mobilità la corresponsione di una indennità di esodo.
Tale indennità non potrà comunque superare gli importi stabiliti nel successivo Art. 10.
- 9) Per tutti i lavoratori non indicati negli Allegati A - B - C e per quelli indicati negli Allegati D ed E che non rassegnano le loro dimissioni nei termini e con le modalità previste rispettivamente agli Artt. 4 e 5, DKWS SIM provvederà ad intimare il licenziamento nel periodo di centoventi giorni a partire dalla data odierna, in relazione ai periodi di preavviso spettanti al singolo dipendente ed alle esigenze di DKWS SIM di completamento delle attività aziendali e di cessazione delle stesse, esigenze che DKWS SIM valuterà liberamente.
Considerato che l'azienda prevede una cessazione delle attività intorno al 10 aprile 2003, è fatta salva la possibilità di DKWS SIM di fruire del periodo di preavviso lavorato anche solo in parte, corrispondendo ai lavoratori la proporzionale quota di indennità sostitutiva del preavviso stesso.
E' altresì fatto salvo quanto al successivo Art. 17.




10) Salvo quanto al successivo Art. 12, ai lavoratori collocati in mobilità l'Azienda corrisponderà, in aggiunta alle normali spettanze di fine rapporto ed a titolo di indennità di esodo, una somma lorda da calcolarsi sulla base dei seguenti parametri:

- a) dodici mensilità di retribuzione lorda; *più*
- b) sei mensilità risultanti dalla media aritmetica della retribuzione lorda dei lavoratori collocati in mobilità nei termini di cui all'art. 11 a); *più*
- c) una mensilità ogni tre anni completi di anzianità di servizio effettivo presso DKWS SIM; *più*
- d) euro 9.000,00 lordi per ogni familiare a carico al 100%; *più*
- e) una mensilità per le famiglie monoreddito.

11) Al fine di chiarezza per l'effettuazione del calcolo di cui sopra si precisa che:

- a) la mensilità lorda di retribuzione sarà calcolata sulla base del RAL 2002 con esclusione di bonus, straordinari, diarie, rimborsi spese e di *fringe benefit* eventualmente corrisposti;
- b) il familiare a carico sarà considerato tale ove lo sia anche ai fini fiscali al momento dell'invio della lettera di risoluzione del rapporto; nel caso in cui il familiare sia a carico solo per il 50% l'azienda corrisponderà l'importo di euro 4.500,00 lordi;
- c) la mensilità di cui all'Art. 10 e) sarà corrisposta solamente ai lavoratori che siano coniugati e rappresentino l'unica fonte di sostentamento familiare;
- d) la media aritmetica della retribuzione lorda mensile di cui al precedente punto 10 b) sarà calcolata sommando una mensilità di cui al punto 11 a) per ogni dipendente a cui l'azienda avrà inviato la lettera di risoluzione del



rapporto nel periodo intercorrente dalla data odierna e sino al 31 marzo 2003 e suddividendo il totale per il numero dei detti dipendenti.

12) Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità di esodo di cui all'Art. 10:

- a) i lavoratori considerati negli Articoli da 1 a 5 compresi;
- b) i lavoratori che alla risoluzione del rapporto potranno beneficiare di pensione;
- c) i lavoratori a termine con i quali verrà anticipatamente risolto il rapporto. A detti lavoratori verrà versata una somma pari alla differenza retributiva tra la data di risoluzione e quella originariamente prevista per la cessazione del rapporto di lavoro a termine.

13) L'indennità di esodo di cui al precedente Art. 10 – ove spettante – sarà integrata per i lavoratori risultanti dall'Allegato F delle somme lorde a fianco del nominativo di ciascuno di essi indicate.

14) Il pagamento delle indennità di esodo di cui ai precedenti Articoli 10, 11, 12 e 13 (al netto delle ritenute di legge) avverrà contestualmente e subordinatamente alla sottoscrizione davanti al Collegio ex art. 410 c.p.c. da parte di ciascun lavoratore di verbale di conciliazione in cui il lavoratore stesso converrà con DKWS SIM:

- a) di aderire personalmente al presente verbale di accordo;
- b) di accettare la risoluzione del rapporto di lavoro con rinuncia ad ogni relativa impugnativa;

Handwritten signatures and initials:
K...
Gh.
G. At. Pell

Handwritten initials:
G. A.

Handwritten signatures and initials:
K...
G. Pell
G. At. Pell

- c) che, salvo le sue normali competenze retributive sino alla data di cessazione del rapporto, le competenze di fine rapporto ed il Trattamento di Fine Rapporto (ove non precedentemente corrisposti), più nulla avrà a pretendere da DKWS SIM in relazione all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione, intendendosi ogni ulteriore diritto o pretesa comunque rinunciato.

Le parti provvederanno ad operare congiuntamente al fine di consentire una tempestiva convocazione del Collegio ad avvenuta risoluzione dei rapporti e pubblicazione dei dati di rivalutazione necessari al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

- 15) Ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto ed ai sensi dell'art. 2120, 2° comma c.c., nonché dell'Art. 94, 2° comma ultimo allinea del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Società di Intermediazione Mobiliare, le parti convengono – anche in via interpretativa – che sono escluse dalla quota annua delle retribuzione utile ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto le somme che l'Azienda ha corrisposto ai dipendenti a titolo di bonus.
- 16) Senza che ciò costituisca riconoscimento da parte di DKWS SIM di diritti dei lavoratori alla ricomprensione dei bonus nella base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto, ma a soli fini conciliativi, l'Azienda si impegna a corrispondere ai soli lavoratori attualmente in forza presso DKWS SIM – anche a titolo di integrazione della indennità di esodo di cui sopra – una somma pari al 75% (settantacinque per cento) dell'ipotetica somma che sarebbe stata accantonata a T.F.R a favore del singolo lavoratore ove i bonus avessero concorso alla base di calcolo del T.F.R., e comunque nei limiti risultanti all'Allegato G.
- Detto importo sarà corrisposto nell'ambito e subordinatamente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al precedente Art. 14 per i

lavoratori con i quali DKWS SIM risolverà il rapporto di lavoro e comunque di verbale di conciliazione ex art. 410 c.p.c. che definirà in modo totale le pretese di ciascun lavoratore nei confronti della Società in relazione all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione.

17) Per quanto riguarda le lavoratrici in maternità, l'Azienda opererà nel rispetto delle previsioni dell'art. 54 del D.Lgs. 26 marzo 2002 n. 151.

18) Il presente accordo costituisce verbale di intesa anche ai sensi dell'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 28 e succ. modd. in relazione alla cessione di Ramo d'Azienda di cui al precedente Art. 1.


Le OO.SS. danno pertanto atto a DKWS SIM e a Dresdner Bank AG Sede di Milano che la relativa procedura è da intendersi esperita e definita e che le dette Società possono pertanto dare corso alla cessione di Ramo d'Azienda di cui trattasi.


Milano, 26 febbraio 2003

Dresdner Kleinhwort Wasserstein Securities SIM S.p.A.



(Dr. Giulio Beretti)


(Anna Mella)


(Avv. Federico Maccone)



(Giovanni Sangiovanni)


FIBA CISL



(Anna Maria Lunardon)








FISAC CGIL
(Gabriele Rasoli)


UILCA
(Elio Lucisano)


RSA FIBA CISL

(Fernando Benini)

RSA UILCA
(Davide Solbiati) 

ASCI

(Dr.ssa Cristina Grassi)

Ai fini dell'art. 18 sottoscrivono il presente accordo il Dott. Giulio Beretti e la Sig.ra Anna Mella per conto di Dresdner Bank AG Sede di Milano.

Dresdner Bank AG Sede di Milano


(Dr. Giulio Beretti)


(Anna Mella)

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

Nome

Cognome

Ufficio

Nome

Cognome

Ufficio

Nome

Cognome

Ufficio

Capital Markets

Supporto alle Vendite

Ferrante

Sistemi Informativi

Simona

Servizio CRM

Coppi

Vanessa

Murri

Alessandra

Pacifico

Dario

Cera

Manuela

Finamore

Beatrice

Fiorani

Mirko

Pistacchi

Andrea

Riccò

Massimiliano

Tocalli

Vendite Azioni Europee

Personale

Mariella

Contabilità

Bosi

Enrico

PERSONALE CHE CESSA IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO**PERSONALE CHE CESSA IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO****ALLEGATO D****ALLEGATO D**

Nome	Cognome	Nome	Cognome
<i>Ufficio</i>		<i>Ufficio</i>	
Operations		Ghinzani	Ombretta
	<i>Back Office domestico</i>	Podenzani	Patrizia
Villa	Anna Rita	Oldani	Anna

*(CRM) Relazioni con i clienti -
Middle Office*

Bazoli Emanuela*

Sistemi Informativi

Mercanti Mauro

Vantellini Marco

Overhead Amministrazione

Rubino Ferruccio

Zafferi Patrizia

Contabilità

Dresdner Kleinwort Wasserstein Securities SIM SpA
PERSONALE CHE HA RICEVUTO OFFERTE DI LAVORO

ALLEGATO E	Nome	Cognome	Azienda offerente
		<i>Eur SaleTrad</i>	
	Marinelli	Sabrina	Dresdner Kleinwort Wasserstein plc Londra
	Lamillo	Andrea	Banque Paribas Milano

Dresdner Kleinwort Wasserstein Securities SIM SpA
PERSONALE CHE HA RICEVUTO OFFERTE DI LAVORO

ALLEGATO F	Nome	Cognome	Azienda offerente
	Bontempi	Giulia	Indennità di esodo € 2.500,00 lordi
	Brindisi	Carlo	Indennità di esodo € 1.000,00 lordi

Nome	Cognome	75% TFR
Ufficio		SU BONUS

Capital Markets	Supporto alle Vendite	
Murri	Alessandra	452,88
Pacifico	<i>Vendite Azioni Europee</i>	
Cera	Dario	62.558,07
Finamore	Manuela	622,14
Fiorani	Beatrice	13.684,26
Pistacchi	Mirko	1.641,78
Riccò	Andrea	9.659,97
	Massimiliano	22.493,10
	<i>Eur Sale Trad</i>	
Scolamiero	Manuel	
Marinelli	Sabrina	5.084,07
	<i>Supporto Sales Trading</i>	
Barbaini	Gius. Danilo	7.105,31
Breda	Renato	4.078,11
Castelnovo	Gabriele	12.925,42
Disarò	Massimo	7.008,30

Nome	Cognome	75% TFR
Ufficio		SU BONUS

	Servizio Clienti	
Torno	Giuseppina	11.545,42
Bosio	Stefano	7.225,54
Brindisi	Carlo	702,11
Maiocchi	Antonella	1.253,51
	<i>Vendite Derivati</i>	
Narici	Alessandro	13.778,71
Branthilla	Marzia	7.302,16
Finardi	Donato	527,65
Paramico	Alfredo	21.657,85
	<i>Operations</i>	
De Matteis	Massimo	668,97
Sansone	Giulio	535,15
	<i>Back Office domestico</i>	
De Vecchi	Stefania	2.378,50
Lamillo	Andrea	2.310,52
Molinari	Rossana	1.786,02
Villa	Anna Rita	3.912,38

Nome	Cognome	75% TFR
	<i>Ufficio</i>	SU BONUS

Turano	Monica	403,64
	<i>Personale</i>	
Brambilla	Gisella	80,30

TOTALI

312.880,45

Handwritten signatures and initials:
1. A signature that appears to be "Dresdner".
2. A signature that appears to be "Kleinwort".
3. A signature that appears to be "Wasserstein".
4. A signature that appears to be "Securities".
5. A signature that appears to be "SIM SpA".